

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 gennaio 2020, n. 38
ID VIA 0481 “Lavori di difesa della costa dall’erosione litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento) – Valutazione progetto ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D.Lgs 152/2006.
Proponente: Comune di Barletta.

IL DIRIGENTE della sezione Autorizzazioni Ambientali

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento
Premesso che

Con nota prot. n. 64018 del 30.09.2019, acquisita al prot. uff. n. 12642 del 17.10.2019, il Comune di Barletta ha trasmesso una istanza di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D:Lgs. 152/2006 relativa al progetto dei “*Lavori di difesa della costa dall’erosione litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento)*” allegando la seguente documentazione:

RELAZIONI

- R01 Relazione Generale
- R02 Relazione Geologica
- R03 Relazione Paesaggistica
- R04 Relazione verifica ordigni bellici
- R05 Studio Preliminare Ambientale
- R06 Relazione sulla gestione delle materie
- R07 Studio di compatibilità tra sabbia in situ e sabbia di ripascimento
- R07bis Chiarimenti sul non utilizzo di sabbie provenienti da depositi sottomarini relitti
- R08 Piano di monitoraggio
- R09 Risultati caratterizzazione sabbia in situ (spiaggia) e sabbia da utilizzare per ripascimento (sabbia da cava
terrestre)
- R10 Studi archeologici preesistenti

ELABORATI GRAFICI

- D01 Inquadramento fotografico
- D02a Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti idrologiche)
- D02b Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti botanico - vegetazionali)
- D02c Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici)
- D02d Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti culturali e insediative)
- D02e Inquadramento territoriale (Piano Regionale coste – Classificazione per normativa)
- D03 Planimetria stato di fatto
- D04 Planimetria con ubicazione punti prelievo campioni sabbie in situ
- D05 Inquadramento territoriale (Vicinanze ad aree SIC ed individuazione di biocenosi marine)
- D06 a Sezioni trasversali stato di fatto (da sez. 1 a sez. 11)
- D06 b Sezioni trasversali stato di fatto (da sez. 12 a sez. 21)
- D06 c Sezioni trasversali stato di fatto (da sez. 22 a sez. 27)
- D07 Planimetria di progetto
- D08 a Sezioni trasversali di progetto (da sez. 1 a sez. 11)
- D08 b Sezioni trasversali di progetto (da sez. 12 a sez. 18)
- D09 Layout di cantiere
- D010 Planimetria delle cave di approvvigionamento sabbia

PIANO DI MANUTENZIONE

- T01 Piano di manutenzione dell'opera

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- T02 Piano di sicurezza e coordinamento
- T03 Stima dei costi della sicurezza

CRONOPROGRAMMA

- T04 Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI ECONOMICI

- T05 Elenco dei prezzi unitari
- T06 Analisi prezzi
- T07 Computo metrico estimativo
- T08 Quadro di incidenza della manodopera
- T09 Schema Quadro economico

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- T10 Schema di contratto
- T11 Capitolato speciale d'appalto

Con nota prot. n. AOO_089/14662 del 27.11.2019, il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha nominato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l. 241/1990 - il responsabile del procedimento.

Si rileva che l'istanza, asserita riferibile alla fattispecie di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è priva della lista di controllo per la valutazione preliminare da predisporre conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 (utilizzando il modulo disponibile sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA www.va.minambiente.it, sezione modulistica).

Alla istanza è invece allegata copiosa documentazione progettuale afferibile al progetto definitivo in parola.

Nella istanza si legge che la valutazione preliminare è richiesta in relazione al progetto di:

realizzazione di un ripascimento emerso e sommerso (per un volume complessivo di circa 15.000 mc), con sabbia proveniente da cava terrestre, da eseguirsi in corrispondenza delle "celle" formatesi a seguito della realizzazione delle opere in massi naturali (quali pennelli trasversali e barriere saffo/te) nel corso dei lavori del progetto di primo stralcio già ultimati.

Sempre nella istanza si legge che:

L'incremento della superficie dell'arenile ed il conseguente spostamento verso mare della linea di battigia (per una lunghezza pari a circa 35 m), all'interno del sistema a celle già realizzato, garantiscono essi stessi una protezione della fascia costiera dall'azione erosiva del mare, rappresentando l'allargamento della spiaggia emersa un elemento fondamentale della "resilienza" dei sistemi costieri, grazie ad una maggiore capacità di dissipare l'energia del moto ondoso durante le mareggiate.

Nello specifico l'area oggetto di ripascimento ammonta a circa 4 ha. La protezione del ripascimento è garantita dal sistema a celle esistente costituito da barriere saffolte e pennelli in massi naturali, realizzati in occasione dei lavori di 1° stralcio, nel periodo 2015 - 2017.

Il sistema di protezione a celle esistente possiede un'estensione di circa 2500 m; il ripascimento oggetto del

presente progetto interessa una parte ridotta di circa 900 m all'interno dell'opera di protezione a celle, a partire dall'ubicazione Est dell'opera stessa e proseguendo verso Ovest.

Si specifica che per il progetto di 1° stralcio, già realizzato è stata espletata una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale, culminate con un giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza ambientale (rif. Determina n. 150 del 13.07.2012 del Servizio ecologia dell'Assessorato alle qualità dell'Ambiente della Regione Puglia e rif. Parere del Comitato Regionale per la valutazione di impatto ambientale del 5 luglio 2012). Tra le opere del progetto definitivo di 1° stralcio era prevista la realizzazione di barriere soffolte e pennelli trasversali costituenti il sistema a celle, la demolizione di alcuni ruderi esistenti e un intervento di ripascimento all'interno del sistema a celle per l'intero tratto di 2 km con tout venant di cava (quest'ultimo non realizzato nel progetto esecutivo di 1° stralcio per mancanza della necessaria copertura finanziaria). Nel luglio 2015 inoltre, a seguito di modifiche intervenute nel progetto definitivo sottoposto a VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale (modifica consistente nello spostamento della barriera soffolta di circa 20 / 30 m verso riva), il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 17.07.2015, ha ritenuto che la modifica proposta non rivestisse carattere di sostanzialità; per cui il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con parere prot. AOO_089 21.07.2015 - 0010341, sulla scorta delle considerazioni del Comitato Regionale di V.I.A., ha ritenuto che la modifica non rivestisse carattere di sostanzialità, rinnovando di fatto il Parere di VIA e VINCA del 2012.

Dall'istruttoria effettuata sulla base di tali dichiarazioni e dalla disamina dei principali elaborati allegati alla istanza l'Ufficio ritiene che l'intervento prospettato in ragione del tipo di intervento, della sensibilità del sito, del tempo intercorso dalla precedente valutazione ambientale (con le conseguenti eventuali mutazioni delle condizioni ambientali dell'area, nonché delle modifiche normative intervenute) necessiti di essere opportunamente valutato in seno ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che apprezzi i potenziali impatti ambientali delle proposte di modifica rispetto alle opere effettivamente realizzate del progetto 1° stralcio oggetto del provvedimento di VIA richiamato – DD 150 del 13.07.2012 - e della successiva modifica considerata – nota prot. n. 10341 del 21.07.2015.

Vanno certamente fatte le opportune valutazioni sugli impatti (evitati o aggiunti) di eventuali opere – oggetto di valutazione *illo tempore* - non più realizzate (come riferito) e opportunamente approfonditi gli aspetti di incidenza delle opere con le aree a particolare sensibilità, in aggiunta a quella intrinseca dell'area di intervento (ci si riferisce alla interferenza del ripascimento di progetto con “il confine perimetrale del parco regionale “Fiume Ofanto”, nella fattispecie con la zona 2 e con la fascia di rispetto dei parchi e riserve naturali”)

Perfettamente condivisibile appare la ricostruzione riportata nella prima parte del paragrafo 2 della Relazione generale (pagina 2 dell'elaborato *RO1_Relazione generale.pdf*) laddove si riferisce: “Da un'analisi preliminare senza i dovuti approfondimenti, ai sensi del D. Lgs 152/2006, Allegato alla parte Seconda II, il progetto de quo sembrerebbe inquadarsi tra quelli compresi nell'Allegato IV, comma 8, let. t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III (Progetti di competenza delle regioni) o all'allegato IV (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”.

Mentre non se ne condivide la seconda parte, laddove si afferma: “In realtà, trattandosi di un intervento di solo ripascimento, per lo più all'interno di un'area inferiore a 5 ha, lo scrivente non ritiene l'opera assimilabile ad una modifica di progetti di cui alla succitata lettera n)” - Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare – dato che le opere oggetto del presente progetto sono di fatto modifiche/completamenti del progetto 1° stralcio e sono opere di difesa costiera.

Si evidenzia come il fronte dell'intervento è di circa 2.600 m, quindi ben superiore della soglia di 300 m

indicata nell'allegato A.1d-bis della LR 11/2001 "A. 1.d-bis) opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m".

Per quanto attiene il richiamo all'autorizzazione ex art. 109 si precisa che la verifica di assoggettabilità a VIA non assorbe (come per la VIA) lo specifico "iter autorizzativo dell'opera ai sensi dell'art. 109 del D. lgs 152/06 – Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte," che si conferma essere di competenza della Provincia ai sensi della LR 17/2007 e va espletato tenendo conto dell'intervenuto Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente della sezione Autorizzazioni Ambientali

DETERMINA

- **di ritenere** che, per gli aspetti di valutazione ambientale, l'intervento presentato debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Comune di Barletta.
- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. G. Angelini

Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dirigente a.i. del Servizio VIA e VInCA

Dott.ssa Antonietta Riccio